

## **AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI**

**IN ESECUZIONE DELL'ORDINANZA DEL TAR PUGLIA N. 511/2024 DEL 03.04.2024 PUBBLICATA IN  
DATA 24.04.2024**

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PUGLIA - BARI, SEZIONE I, R.G. N. 151/2023**

**RICORRENTE: PATRUNO LUIGI**

**RESISTENTE: REGIONE PUGLIA**

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione della ordinanza del Tar Puglia, Sezione I di Bari n. 511/2024 del 24.04.2024, resa nel giudizio R.G. n. 151/2023, proposto per l'annullamento dei seguenti atti in parte qua e nei limiti dell'interesse del ricorrente:

- a) della determinazione n. 1138 del 16.11.2022 a firma del Dirigente del Servizio Reclutamento e Contrattazione della Regione Puglia con cui sono stati approvati i verbali e la graduatoria stilata dalla Commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esame per l'assunzione di 22 unità di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, di cat. D, posizione economica D1, area professionale "competitività e sviluppo del sistema (Policy regionali)" – profilo professionale "Specialista tecnico di Policy" ambito ruolo "Lavori pubblici";
- b) delle successive determinazioni dirigenziali n. 1246 del 12.12.2022 di assunzione dei vincitori e n. 1285 del 22.12.2022 di assunzione vincitori su posti non coperti;
- c) dei verbali della commissione esaminatrice n. 1 del 28.4.2022, n. 2 del 9.5.2022, n. 3 del 13.5.2022, n. 4 del 19.5.2022, n. 5 del 26.5.2022, n. 6 del 14.6.2022, n. 7 dell'28.6.2022, n. 8 del 14.7.2022, n. 9 del 18.7.2022, n. 10 del 22.9.2022, n. 11 dell'30.9.2022, n. 12 del 9.11.2022;
- d) ove occorra del bando 13 del concorso pubblico per titoli ed esame per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di 22 unità di categoria D – posizione economica posizione economica D1, presso la Regione Puglia area professionale "competitività e sviluppo del sistema (Policy regionali)" – profilo professionale "Specialista tecnico di Policy" ambito di ruolo "Lavori Pubblici" indetto con determinazione dirigenziale della Sezione Personale

della Regione Puglia n. 1250 del 19.11.2021 rettificata con successiva determinazione dirigenziale n. 1371 del 15.12.2021;

e) di ogni altro atto a questi connesso, presupposto e/o conseguente.

I controinteressati sono i candidati posizionatisi dalla 88esima alla 44esima posizione come da elenco di seguito riportato:

- 88) Ancona Antonio 23,25
- 87) Marcotrigiano Claudio 23,25
- 86) Musano Giuseppe 23,25
- 85) Pacelli Aurelia 23,5
- 84) Spadaro Valeria 23,5
- 83) Pinto Marco 23,5
- 82) Rigante Simona 23,5
- 81) Carbonara Gennaro 23,5
- 80) Landinetti Claudio 23,625
- 79) Altieri Ernesta 23,625
- 78) Miccolis Antonella 23,625
- 77) Nitti Cosma 23,625
- 76) Masciopinto Paola Francesca 23,625
- 75) Iannone Ivana 23,625
- 74) Cito Graziana Antonella 23,75
- 73) Giacobelli Nicola 23,75
- 72) Matarangolo Enrica 23,75
- 71) Pascetta Marialessia 23,75
- 70) Santacroce Malwina 23,75
- 69) Tupputi Paolo 23,75
- 68) Piscotti Alessio 23,75
- 67) Spinelli Laura 23,875
- 66) Castronuovo Ilaria 23,875
- 65) De Palma Domenico 23,875
- 64) Velluto Francesco 24
- 63) Claps Francesco 24
- 62) Dello Russo Angela 24,125

- 61) Elefante Carmine 24,125
- 60) Resta Romana 24,125
- 59) Zaza Antonio 24,125
- 58) Longobardi Tarcisio 24,125
- 57) Rossi Giuseppe 24,125
- 56) Laforgia Diego 24,25
- 55) Ravalli Biagio 24,25
- 54) Dellorusso Paolo 24,375
- 53) Pinto Michelangelo 24,375
- 52) Guadalupi Francesca 24,5
- 51) Dattoli Rossella 24,5
- 50) Notaro Andrea 24,5
- 49) Greco Silvia 24,5
- 48) Forte Michele 24,625
- 47) Ragone Francesco 24,625
- 46) Cantore Giandomenico 24,625
- 45) Minervini Claudia 24,75
- 44) Vecchio Vincenzo 24,75

## **AVVISO**

la pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza del TAR Puglia - Bari, Sezione I, n. 511 del 03.04.2024 pubblicata il 29.04.2024, R.G. n. 151/2023, Patruno Luigi c/ Regione Puglia. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (n. 151) e dell'anno di deposito (2023) nella sezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della sottosezione "Tribunale Amministrativo Regionale Puglia – Bari" della sezione "Attività Istituzionale Tribunali Amministrativi Regionali".

**SI RIPORTA DI SEGUITO IL TESTO INTEGRALE DEL RICORSO**

### **STUDIO LEGALE TOMA**

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE TOMA-PAPA

0805241787 - fax 0805730819

Via Marchese di Montrone n. 60 - 70122 BARI

[etoma@studiolegaletomapapa.it](mailto:etoma@studiolegaletomapapa.it) [lpapa@studiolegaletomapapa.it](mailto:lpapa@studiolegaletomapapa.it) [segreteria@studiolegaletomapapa.it](mailto:segreteria@studiolegaletomapapa.it)

**Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale di Puglia**

## **Bari**

### **Ricorso**

dell'ing. **PATRUNO Luigi**, nato a Bari il 17.9.1967 ed ivi residente C.F. PTRLGU67P17A662P, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, come da procura in calce al presente atto dagli avv.ti Emilio Toma (c.f.: TMOMLE58A18A662V) e Loredana Papa (c.f.: PPALDN67B50L011N) ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Bari alla Via Marchese di Montrone, 60 (recapiti ex art. 136 cpa: fax 080-5730819 [toma.emilio@avvocatibari.legalmail.it](mailto:toma.emilio@avvocatibari.legalmail.it) [papa.loredana@avvocatibari.legalmail.it](mailto:papa.loredana@avvocatibari.legalmail.it) )

### **contro**

la Regione Puglia, (c.f.: 80017210727) in persona del Presidente della G.R. pro-tempore, con sede in Bari al Lungomare Nazario Saro n. 33

### **per l'annullamento**

in parte qua e nei limiti dell'interesse del ricorrente:

- f) della determinazione n. 1138 del 16.11.2022 a firma del Dirigente del Servizio Reclutamento e Contrattazione della Regione Puglia con cui sono stati approvati i verbali e la graduatoria stilata dalla Commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esame per l'assunzione di 22 unità di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, di cat. D, posizione economica D1, area professionale "competitività e sviluppo del sistema (Policy regionali)" – profilo professionale "Specialista tecnico di Policy" ambito ruolo "Lavori pubblici";
- g) delle successive determinazioni dirigenziali n. 1246 del 12.12.2022 di assunzione dei vincitori e n. 1285 del 22.12.2022 di assunzione vincitori su posti non coperti;
- h) dei verbali della commissione esaminatrice n. 1 del 28.4.2022, n. 2 del 9.5.2022, n. 3 del 13.5.2022, n. 4 del 19.5.2022, n. 5 del 26.5.2022, n. 6 del 14.6.2022, n. 7 dell'28.6.2022, n. 8 del 14.7.2022, n. 9 del 18.7.2022, n. 10 del 22.9.2022, n. 11 dell'30.9.2022, n. 12 del 9.11.2022;
- i) ove occorra del bando 13 del concorso pubblico per titoli ed esame per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di 22 unità di categoria D – posizione economica posizione economica D1, presso la Regione Puglia area professionale "competitività e sviluppo del sistema (Policy regionali)" – profilo professionale "Specialista tecnico di Policy" ambito di ruolo "Lavori Pubblici" indetto con determinazione dirigenziale della Sezione Personale della Regione Puglia n. 1250 del 19.11.2021 rettificata con successiva determinazione dirigenziale n. 1371 del 15.12.2021;
- j) di ogni altro atto a questi connesso, presupposto e/o conseguente.

## **Fatto**

1. Il ricorrente, in possesso di Diploma di Laurea (DL) vecchio ordinamento in Ingegneria elettrica, equiparata alla Laurea Specialistica 31/S, alla Laurea Specialistica 29/S e alle Lauree Magistrali LM-28, LM-26 e LM-25, ha partecipato al concorso indetto dalla Regione Puglia (Bando n. 13) per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di 22 unità di categoria D – posizione economica posizione economica D1, area professionale “competitività e sviluppo del sistema (Policy regionali)” – profilo professionale “Specialista tecnico di Policy” ambito ruolo “Lavori Pubblici”.

All'esito della procedura concorsuale il ricorrente si è collocato nella graduatoria degli idonei al posto n. 89 (delibera di approvazione della graduatoria n. 1138 del 16.11.2022) con un punteggio di 23,25 così composto: punteggio prova scritta 22,25 + punteggio titoli 1.

2. L'attribuzione del punteggio per i titoli risulta erronea e patentemente illegittima per non essersi riconosciuto il punteggio di 1,5 punti in ragione del titolo di studio ulteriore rispetto a quello previsto per l'ammissione.

3. Ed invero il bando:

**all'art. 2 –Requisiti di ammissione al concorso**, del Bando n. 13 prevede quale requisito di ammissione, tra gli altri, [evidenza del ricorrente] ***il possesso di uno dei titoli di studio di seguito indicati:***

*1. laurea di primo livello secondo la classificazione di cui al decreto ministeriale n. 270/2004:*

- *L-07 – Ingegneria Civile e Ambientale;*
- *L-17 – Scienze dell'Architettura;*
- *L-21 Scienze della Pianificazione Territoriale, Urbanistica, Paesaggistica e Ambientale;*
- *L-23 – Scienze e tecniche dell'Edilizia;*

*2. Laurea Magistrale di cui al decreto ministeriale n. 270/2004:*

- *LM-03 Architettura del Paesaggio;*
- *LM-04 Architettura e Ingegneria Edile-Architettura;*
- *LM-23 Ingegneria Civile;*
- *LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi;*
- *LM-26 Ingegneria della Sicurezza;*
- *LM-35 Ingegneria per l'ambiente e il territorio;*
- *LM-48 Pianificazione Territoriale Urbanistica e Ambientale;*
- *LM-53 Scienza e Ingegneria dei materiali;*
- *LM-75 – Scienze e tecnologiche per l'Ambiente e il Territorio;*

3. laurea di primo livello (L), **diploma di Laurea (DL)**, ovvero laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM) in una delle classi di lauree di possibile equiparazione a quelle suindicate ai sensi dei decreti interministeriali 9 luglio 2009.

**all'art. 7 – Valutazione dei titoli**, dispone al comma 4, per quanto qui rilevi, che la commissione verifica la corretta attribuzione dei punteggi relativi ai titoli che i candidati hanno autocertificato secondo i seguenti criteri di calcolo:

a. *Titoli di studio fino a un massimo di punti 8:*

**- 1,5 punti per laurea, diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale, ulteriore rispetto al titolo di studio utilizzato per l'ammissione al concorso; sono escluse le lauree propedeutiche alla Laurea specialistica o Laurea Magistrale utilizzata per l'ammissione al concorso.**

Ebbene, come sopra evidenziato il ricorrente è in possesso di Diploma di Laurea (DL) vecchio ordinamento in Ingegneria elettrica, equiparata alla Laurea Specialistica 31/S, alla Laurea Specialistica 29/S e alle Lauree Magistrali LM-28, LM-26 e LM-25, che in ragione di detta equiparazione e della disciplina e della classificazione dei titoli di studio universitari di cui al D.M. n. 270/2004, rappresenta titolo di studio ulteriore e superiore rispetto alla laurea di primo livello sufficiente per l'ammissione al concorso.

3. La Commissione esaminatrice che con il verbale n. 2 aveva precisato che *saranno valutate le lauree Specialistica o Magistrale correlate alla propedeutica Laurea triennale utilizzata per l'ammissione al concorso*, non ha tuttavia ritenuto di attribuire al ricorrente il punteggio di 1,5 per il possesso del titolo di studio superiore.

I provvedimenti impugnati, ciascuno in parte qua e nei limiti dell'interesse del ricorrente, risultano così illegittimi, sicché il ricorrente come sopra rappresentato e difeso è costretto ad adire Codesto Ecc.mo Tribunale per chiederne l'annullamento per i seguenti motivi in

### **Diritto**

**1. Violazione, erronea interpretazione e falsa applicazione di legge** (D.P.R. 9.5.1994 n. 487; D.M. 3.11.1999 n. 509; Legge 19.11.1990 n. 341; D.M. 4.8.2000 n. 1096200; D.M. 22.10.2004 n. 270; D.M. 16.3.2007; artt. 1 e 3 della legge 7.8.1990 n. 241); **Violazione di Regolamento** (Regione Puglia 16.10.2006 n. 17; Decreto interministeriale 9.7.2009) – **Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione – Violazione dei principi generali in materia di accesso ai pubblici concorsi di non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza – Violazione del bando n. 13 - Eccesso di potere per difetto di istruttoria, di motivazione, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta – Illegittimità propria e derivata.**

**1.1** E' opportuno preliminarmente esporre una breve sintesi della disciplina dei titoli di studio universitari.

Come noto, prima delle modifiche introdotte dal D.M. 509/1999, il diploma di laurea (art. 3 della legge n. 341/1990) era conseguito al termine di un ciclo di studi della durata di quattro, cinque o sei anni, a seconda della disciplina, con il fine di *“fornire agli studenti adeguate conoscenze di metodi e contenuti culturali, scientifici e professionali di livello superiore”* (cit. art. 3), rispetto a quello previsto per il conseguimento del diploma universitario di cui all'art. 2 della medesima legge n. 341/1990, orientato al conseguimento di una formazione a carattere professionale.

Gli ordinamenti universitari delle lauree vecchio ordinamento prevedevano un numero variabile di esami, raggruppati per annualità.

Il D.M. 509/99 ha poi diversamente differenziato l'articolazione dell'istruzione universitaria, prevedendo i seguenti titoli (art. 3, comma 1):

- **Laurea (L)** è il titolo di primo livello rilasciato al termine del corso di formazione della durata di tre anni.

*Il corso di laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, nonché l'acquisizione di specifiche conoscenze professionali* (art. 3, comma 4)

- **Laurea specialistica (LS)** è il titolo di secondo livello rilasciato al termine del corso di formazione della durata di due anni dopo la laurea triennale.

Il corso di laurea specialistica ha l'obiettivo di *fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici* (art. 3, comma 5).

L'annualità che rappresentava nel vecchio ordinamento l'unità di misura degli esami è stata sostituita dal credito formativo universitario (art. 5 D.M. n. 509/99).

Con il D.M. 270/04, attualmente in vigore, i livelli di istruzione restano sempre due, pur con differente articolazione:

- laurea (o **laurea di primo livello**) conseguita al termine di un corso di studi di durata triennale (art. 8, comma 2), con l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali (art. 3 comma 4);
- **laurea magistrale** conseguita al termine di un corso di studi di ulteriori due anni dopo la laurea (art. 8, comma 2), con l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato (art. 3, comma 6).
- **laurea magistrale a ciclo unico** (art. 6, comma 3): i decreti ministeriali possono prevedere l'ammissione ad un corso di laurea magistrale con il possesso del diploma di scuola

secondaria superiore, esclusivamente per corsi di studio regolati da normative dell'Unione europea che non prevedono per tali corso titoli universitari di primo livello.

Ai fini dell'ammissione ai concorsi pubblici il Decreto interministeriale 9.7.2009 ha operato nell'allegata tabella una equiparazione tra lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (D.M. 509/99) e lauree magistrali (D.M. 270/04) (cfr. tabella di equiparazione) prevedendo, per quanto rilevi nella fattispecie in esame, l'equiparazione della laurea in Ingegneria elettrica vecchio ordinamento (posseduta dal ricorrente), alla Laurea Specialistica 31/S (D.M. 509/99), alla Laurea specialistica 29/S (D.M. 509/99) e alle Lauree Magistrali LM-28, LM-26 e LM-25 (D.M. 270/04).

**1.2 Il regolamento della Regione Puglia 16.10.2006 n. 17 -in materia di accesso ai rapporti di lavoro indeterminato- dispone che per l'accesso alla categoria D, posizione economica D.1 (oggetto del concorso a cui ha partecipato la ricorrente) sia richiesta la laurea di primo livello (art. 8) e che vengano valutati, al fine dell'attribuzione di uno specifico punteggio, i titoli superiori a quello previsto per l'accesso dall'esterno, che abbiano attinenza con la posizione messa a concorso (art. 23, comma 2, lett. B).**

**1.3 Il bando n. 13 del concorso pubblico** per titoli ed esame per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di 22 unità di categoria D – posizione economica posizione economica D1, area professionale “competitività e sviluppo del sistema (Policy regionali)” – profilo professionale “Specialista tecnico di Policy” ambito ruolo “Lavori pubblici” a cui ha partecipato il ricorrente:

- **ha richiesto**, in conformità alla previsione regolamentare di cui all'art. 8 del Regolamento regionale sopra citata, **la laurea di primo livello quale titolo di ammissione;**
- **ha previsto l'attribuzione di 1,5 punti per laurea, diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale** *ulteriore rispetto al titolo di studio utilizzato per l'ammissione al concorso;*
- **ha escluso dall'attribuzione del punteggio di 1,5 le (sole) lauree propedeutiche alla Laurea Specialistica o Laurea magistrale utilizzata per l'ammissione al concorso.**

**1.4** La valutazione dei titoli effettuata dalla Commissione esaminatrice risulta illegittima, sotto vari profili e per ciascuno dei vizi di cui in rubrica, per non avere attribuito al ricorrente 1,5 punti in ragione del possesso da parte dello stesso della Laurea vecchio ordinamento in Ingegneria elettrica.

Ed invero:

**1.4.1** Non si comprendono le ragioni che hanno indotto l'amministrazione ad escludere dalla valutazione dei titoli ulteriori (che, in conformità alla previsione di cui all'art. 23 cit. del Regolamento regionale, vanno correttamente intesi come superiori) la laurea vecchio ordinamento posseduta dal ricorrente, pur essendo la stessa espressamente equiparata alla laurea magistrale e specialistica (D. Interministeriale 9.7.2009) e risultando pacifico che detto titolo, in ragione delle

disposizioni normative e regolamentari sopra richiamate, rappresenti titolo “*superiore*” rispetto alla laurea di primo livello, comprovante il possesso dell’ulteriore, rispetto a quella richiesta per l’accesso, formazione di carattere avanzato.

Ne consegue la violazione dell’onere motivazionale ex art. 3 della legge n. 241/1990.

**1.4.2** La lettera del bando (art. 7, comma 4 lett. a), pur assai infelice, è comunque chiara: esclude dall’attribuzione del punteggio aggiuntivo le sole lauree (triennali) propedeutiche alle Lauree specialistica e magistrale.

Non è il nostro caso, essendo il ricorrente, come detto, in possesso di un titolo universitario vecchio ordinamento differente da quelli per i quali è esclusa, secondo la formulazione del bando, l’attribuzione di un ulteriore punteggio.

La disposizione dell’art. 7, comma 4 lett. a), doverosamente applicabile nel suo significato letterale, rende evidente l’illegittimità, per violazione della stessa, dell’operato della Commissione esaminatrice che, omettendo la valutazione del titolo di studio superiore del ricorrente, ha introdotto un’ipotesi di esclusione del punteggio aggiuntivo per titoli non prevista dal bando.

E’ indubbio che la norma in esame, regolando chiaramente e specificamente una particolare situazione con effetti restrittivi, non è suscettibile di interpretazione estensiva, pena la violazione dei principi di *par condicio*, di proporzionalità e di logicità del bando.

**1.4.3** E’ ipotizzabile che la Commissione, attesa l’equiparazione della laurea vecchio ordinamento alla Laurea Magistrale e Specialistica ed essendo stato il ricorrente ammesso al concorso in virtù del solo ed unitario titolo posseduto (laurea vecchio ordinamento), abbia ritenuto non valutabile il titolo (pure di livello avanzato) come *ulteriore* rispetto a quello utilizzato per l’ammissione al concorso.

Tanto collide, però, con la lettera del bando che, come detto, esclude dalla valutazione le sole lauree triennali propedeutiche.

Nemmeno può ritenersi che la formazione espressa dal titolo *superiore* possa non essere considerata, ai fini dell’attribuzione del punteggio di 1,5, in virtù dell’equiparazione della laurea vecchio ordinamento posseduta dal ricorrente a *quella magistrale utilizzata per l’ammissione*.

L’equiparazione, infatti, può valere solo in senso estensivo della sfera giuridica del possessore del titolo equiparato e non certo in senso restrittivo ostando a ciò il principio generale che impone un’interpretazione restrittiva delle norme limitative di facoltà, diritti e aspettative.

Diversamente si porrebbero sullo stesso piano situazioni differenti e cioè quella di coloro che sono in possesso della sola laurea triennale idonea all’ammissione e di coloro che sono in possesso, come il ricorrente, di laurea vecchio ordinamento conseguita al termine di un più avanzato percorso formativo.

La previsione del bando va così applicata in maniera restrittiva all'ipotesi ivi espressamente prevista e, quindi, al percorso di studio dalla stessa contemplato composto da un triennio di primo livello e da un biennio di livello di formazione avanzata.

**1.4.4** Neppure potrebbe giustificare l'esclusione dell'attribuzione del punteggio di 1,5 la circostanza che il bando non contenga, nell'art. 7 comma 4 lett. a, l'espressa indicazione della laurea vecchio ordinamento nell'elenco di titoli di studio *ulteriori* rispetto al titolo utilizzato per l'ammissione al concorso.

Chiarito che il termine *titolo ulteriore* indicato nel bando va riferito al *titolo superiore* come prescritto nel citato regolamento va anche rilevato come necessariamente, a pena di illegittimità, debba attribuirsi il punteggio aggiuntivo al titolo di studio superiore in quanto espressione di una formazione superiore a quella necessaria per l'accesso al concorso.

Tanto in applicazione dei principi generali dell'azione amministrativa e tra questi quelli di logicità, coerenza e congruenza con i fini della stessa.

Cosicché, nella scelta tra diverse interpretazioni della disposizione del bando, occorre privilegiare quella che rispetto alla lettura meramente formalistica consenta di *premiare* il possesso del livello di formazione avanzato.

Tanto anche in doverosa applicazione di quanto espressamente previsto dall'art. 19 del Regolamento regionale n. 17/2006 che così dispone: *“l'interpretazione del bando deve assicurare comunque la conformità ai principi dell'ordinamento giuridico e deve in particolare garantire la parità di trattamento dei concorrenti. In caso di incertezza sul significato da attribuire ad una clausola, va preferita l'interpretazione favorevole al concorrente”*.

L'erronea valutazione vizia l'operato della commissione anche per il difetto di istruttoria e di motivazione ed ogni conseguente provvedimento sotto ciascuno dei profili di cui in rubrica.

**1.4.5** Il bando in esame ha espressamente previsto l'attribuzione di 1,5 punti per laurea specialistica o laurea magistrale: la laurea vecchio ordinamento in ingegneria elettrica di cui è in possesso il ricorrente è equiparata, per espressa previsione normativa (Decreto interministeriale 9 luglio 2009) alle lauree specialistica e magistrale indicate nella tabella allegata al suddetto decreto.

In ragione della previsione del bando e della specificata equiparazione la Commissione esaminatrice avrebbe dovuto riconoscere al ricorrente il punteggio di 1,5 per il possesso del titolo di studio *ulteriore* (*recte* *“superiore”* come più correttamente specificato nel citato Regolamento regionale).

Ed invero se, come espressamente previsto dal Regolamento regionale n. 17/2006 (art. 23, co.2 lett. B), deve essere valorizzato, con attribuzione di specifico punteggio, il possesso di titoli superiori (purché attinente la posizione messa a concorso) rispetto a quello previsto per l'accesso ed essendo il concorso in esame bandito per posti corrispondenti ad una qualifica (categoria D) per la quale è

normativamente sufficiente la laurea di primo livello (triennale), ne consegue che deve essere correttamente ritenuto valutabile qualsiasi titolo superiore alla laurea triennale, richiesta per l'accesso.

Ciò che rileva è unicamente il possesso da parte del candidato di una formazione universitaria superiore al titolo minimo sufficiente per l'accesso e così la laurea specialistica (di cui al D.M. 509/99), la laurea magistrale (di cui al D.M. 270/04), la laurea magistrale a ciclo unico (di cui al D.M. 270/04), tutti titoli che per espressa disposizione normativa attribuiscono allo studente una formazione di livello avanzato ed ai quali è riconosciuto un valore aggiunto rispetto alla laurea triennale, sufficiente per l'ammissione al concorso.

Tale valore aggiunto va evidentemente riconosciuto (con la doverosa attribuzione al candidato del punteggio previsto) anche alla laurea cd. vecchio ordinamento, in quanto equiparata per espressa disposizione normativa alle lauree specialistica e magistrale e così comprovante il possesso dell'ulteriore formazione di carattere avanzato che giustifica e prevede l'assegnazione del punteggio la cui mancata attribuzione qui si contesta.

Come chiarito da recente giurisprudenza (TAR Lazio, Roma, 7.12.2021 n. 12613) *“nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale. Ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un' illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati ....*

*Se ai fini della partecipazione alla selezione è sufficiente la laurea breve triennale, .. il diploma di laurea vecchio ordinamento/laurea magistrale non può non essere considerato quale titolo aggiuntivo/ulteriore rispetto a quello di base per la partecipazione al concorso, con la conseguenziale attribuzione della relativa aliquota di punteggio”.*

Ed ancora il Consiglio di Stato (Sez. IV 17.5.2022 n. 3890), confermando la succitata sentenza del Tar Lazio, ha così statuito *“il Collegio, in condivisione con quanto affermato dal primo giudice, ritiene illogica e discriminatoria l'attribuzione del punteggio per i titoli aggiuntivi solo a chi possiede le lauree di primo e secondo livello e non anche ai possessori del diploma di laurea cd. vecchio ordinamento: in sintesi se per accedere al concorso è sufficiente la laurea triennale, chi è in possesso della (unitaria) laurea quadriennale vecchio ordinamento ha oggettivamente un titolo in più”.*

Ed invero i DD.MM. n. 509/1999 e n. 270/2004 introducendo il sistema di lauree di primo e secondo livello hanno chiarito la differenza tra i due livelli in merito all'obiettivo da raggiungere (formazione generale il primo e formazione avanzata il secondo), ai requisiti di accesso (diploma di

scuola secondaria ovvero laurea triennale), alla durata (triennale e biennale), rendendo evidente che per il completamento degli studi è necessario il conseguimento di entrambe le lauree.

L'equiparazione della laurea cd. vecchio ordinamento alla laurea specialistica o magistrale (che, come detto, rappresenta il completamento degli studi, con il conseguimento dei due livelli di laurea) certifica il possesso da parte dello studente del livello avanzato di formazione ed è determinante per la ponderazione della tipologia di titolo di studio ai fini del riconoscimento del punteggio per il titolo superiore.

Risulterebbe discriminante, ingiustificato ed illogico attribuire, in sede di procedura concorsuale per l'accesso al pubblico impiego, riconoscimenti e valutazioni differenti a titoli -laurea specialistica/magistrale da un lato e laurea vecchio ordinamento dall'altro- a parità di durata e di livello di formazione raggiunta nei relativi percorsi di studio.

**1.4.6** Neppure potrebbe essere di ausilio per giustificare l'illegittima omessa attribuzione del punteggio la precisazione contenuta nel verbale n. 2 (che comunque viene all'occorrenza espressamente impugnato) della Commissione esaminatrice nella seduta del 9.5.2022 che, al fine dell'attribuzione del punteggio di 1,5, così aveva ritenuto: *“saranno invece valutate le lauree Specialistica o Magistrale correlate alla propedeutica Laurea triennale utilizzata per l'ammissione al concorso”*.

La Commissione ha inteso riconoscere comunque il *valore aggiunto* alla Laurea specialistica o magistrale sgombrando il campo dall'equivoco evidentemente determinato dall'espressione letterale del bando (*“sono escluse le lauree propedeutiche alla Laurea specialistica o Laurea Magistrale utilizzata per l'ammissione al concorso”*), così chiarendo che l'attribuzione del punteggio può conseguire alla Laurea specialistica o magistrale ulteriore rispetto a quella triennale.

Tale precisazione avrebbe dovuto coerentemente indurre la Commissione a riconoscere il punteggio di 1,5 al ricorrente in ragione del possesso di una laurea equiparata alla magistrale o specialistica e caratterizzata da un percorso di studi unitario all'interno del quale può ritenersi incluso un primo livello di studi (equiparato alla laurea triennale necessaria per l'ammissione al concorso) e un secondo livello, correlato al primo, al quale il bando ed il regolamento regionale riconosce il punteggio ulteriore per il valore aggiunto dello stesso, in ragione dell'acquisizione di conoscenze avanzate.

Una differente interpretazione che attribuisse alla commissione il potere di indagare sulla propedeuticità ovvero sulla correlazione tra i due livelli di percorsi universitari e dei relativi titoli determinerebbe un'ulteriore violazione delle norme in rubrica e dello stesso bando di concorso ed un'evidente disparità di trattamento tra i partecipanti al concorso a parità di livello di conoscenze

acquisito, sia pure con differenti percorsi di studi in ragione della differente disciplina vigente all'epoca dell'acquisizione del titolo.

Sarebbe, invero, abnorme una determinazione di attribuzione del punteggio di 1,5 in relazione al dato formale del titolo utilizzato per l'accesso a prescindere dal livello di formazione universitaria conseguita dal partecipante al concorso.

Così ragionando si attribuirebbe il punteggio in questione solo a chi avendo conseguito una laurea di primo livello (utile per l'accesso) avesse altresì conseguito quella magistrale, negandolo a coloro che viceversa avessero la medesima formazione universitaria per il tramite del conseguimento di un unico titolo (laurea magistrale a ciclo unico ovvero laurea vecchio ordinamento).

Tanto rende evidente l'abnormità e l'ingiustizia manifesta, l'incoerenza con i fini sottesi alla normativa di un'interpretazione siffatta ovvero di una previsione del bando laddove così interpretata.

**2. Ulteriore violazione sub 1) – Eccesso di potere** (difetto di istruttoria, di motivazione, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta) – **Illegittimità propria e derivata.**

In via subordinata e laddove si ritenesse che l'erronea valutazione dei titoli di studio posseduti dal ricorrente sia giustificata dalle disposizioni del bando sussiste l'interesse del ricorrente ad impugnare il bando *in parte qua*, in quanto illegittimo sotto ciascuno dei profili di cui in rubrica.

**Il bando risulta, infatti, illegittimo laddove con la disposizione contenuta nell'art. 7 comma 4 lett. a) ha omesso di prevedere la laurea cd. vecchio ordinamento tra i titoli di studio *ulteriori* (*recte* "superiori" art. 23 cit. regolamento regionale) rispetto a quello necessario per l'ammissione al concorso e ai quali attribuire 1,5 punti:**

- per contrasto con le disposizioni normative rubricate sub 1 e richiamate in ricorso che disciplinano i titoli universitari ed in particolare l'equivalenza della laurea vecchio ordinamento con le lauree specialistica e magistrale;
- per contrasto con il regolamento regionale che prevede espressamente l'attribuzione del punteggio aggiuntivo per i *titoli superiori* a quello necessario per l'accesso, essendo indubbia la superiorità della laurea vecchio ordinamento rispetto al titolo richiesto per l'accesso;
- per irragionevolezza e incongruenza con il fine sotteso alla procedura (selezione dei migliori) non riconoscendosi il *valore premiale* al possesso di laurea conseguita al termine di un percorso formativo superiore rispetto a quello seguito dai possessori del titolo minimo di accesso;
- ancora per irragionevolezza e abnormità nonché per ingiustificata disparità di trattamento differenziandosi i possessori del medesimo superiore percorso formativo tra coloro che lo

hanno conseguito ottenendo un unico titolo (laurea vecchio ordinamento ovvero laurea magistrale a ciclo unico) rispetto a coloro che pure hanno conseguito la medesima formazione con l'ottenimento però di due differenti titoli (laurea triennale e laurea magistrale).

Per titolo superiore alla laurea di primo livello necessaria per l'ammissione al concorso deve infatti intendersi, per le ragioni tutte sub 1 esposte e in coerenza con la normativa anche regolamentare citata, qualsiasi titolo a cui è riconosciuto dalla legge un livello avanzato di formazione comunque conseguito, sia attraverso la laurea magistrale, sia attraverso la laurea vecchio ordinamento o la laurea magistrale a ciclo unico.

Ne consegue, *in parte qua*, l'illegittimità dell'impugnata previsione del bando (art. 7 comma 4 lett. a).

#### **P. Q. M.**

Si chiede che l'Ecc.mo Tribunale adito in accoglimento del presente ricorso voglia così provvedere:

1. annullare i provvedimenti impugnati come riportati in epigrafe, in parte qua e nei limiti dell'interesse del ricorrente;
2. per l'effetto accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'attribuzione di ulteriori 1,5 punti per il titolo di studio posseduto;
3. condannare la Regione Puglia, in persona del Presidente pro-tempore, ad adottare ogni provvedimento necessario per rettificare la graduatoria del concorso in esame, ed in particolare la posizione del ricorrente in graduatoria, con l'attribuzione allo stesso del punteggio ulteriore di 1,5, per le ragioni esposte nel ricorso.

Con vittoria di spese e competenze di giudizio.

Si dichiara che la presente controversia di pubblico impiego prevede il versamento del contributo unificato nella misura del 50% dell'importo fisso previsto.

Bari, 11 gennaio 2023

Avv. Emilio Toma

Avv. Loredana Papa